



28.10.2015

Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

Rapporto esplicativo

1. Contesto

Entrata in vigore il 1° luglio 2002, l'ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione¹ riguarda gli apparecchi, le linee e altri dispositivi destinati alla trasmissione di informazioni mediante tecniche di telecomunicazione (art. 3 lett. d della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni, LTC²). Disciplina l'offerta, l'immissione in commercio e la messa in servizio degli impianti di telecomunicazione, il loro controllo e il riconoscimento dei laboratori di prova e degli organismi di valutazione della conformità. L'ordinanza traspone nella legislazione svizzera la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (detta «R&TTE», *Radio And Terminal Telecommunication Equipment*)³. Poiché riprendono quelle della direttiva, le regole applicabili in Svizzera possono essere considerate equivalenti a quelle della legislazione europea ai sensi dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA)⁴, segnatamente del pertinente capitolo in materia di impianti di telecomunicazione.

La direttiva 1999/5/CE sarà abrogata il 13 giugno 2016 e verrà sostituita dalla direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (detta «RE», *Radio Equipment*)⁵. Per garantire anche in futuro l'equivalenza con la legislazione dell'UE, l'OIT deve essere adeguata alla nuova direttiva.

2. Adeguamento dell'OIT alla direttiva 2014/53/UE

Nel 2008 l'UE ha adottato il nuovo quadro normativo per l'immissione sul mercato di prodotti industriali al quale dovranno allinearsi collettivamente otto direttive (pacchetto di allineamento). A prescindere da ciò, le difficoltà specifiche del settore degli impianti di telecomunicazione imponevano in ogni caso una revisione accurata della direttiva 1999/5/CE che, pertanto, è stata trattata nell'ambito del pacchetto di allineamento senza costituirne formalmente parte integrante. Per garantire il riconoscimento dell'equivalenza tra la normativa svizzera e quella europea ai sensi del MRA, bisogna quindi adeguare l'OIT alla nuova direttiva 2014/53/UE.

¹ RS 784.101.2

² RS 784.10

³ Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, GU L 91 del 7 aprile 1999, pag. 10

⁴ RS 0.946.526.81

⁵ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU UE L 153, del 22 maggio 2014, pag. 62

2.1 Nuovo quadro normativo per l'immissione sul mercato di prodotti

A vent'anni dall'introduzione del principio del nuovo approccio (*New Approach*) che ha contribuito in modo decisivo all'istituzione della libera circolazione delle merci nel mercato interno europeo, è stata constatata la necessità di migliorare l'attuazione delle normative basate su questo approccio. In effetti, il quadro legislativo è diventato sempre più complesso e sovente per lo stesso prodotto trovano applicazione contemporaneamente prescrizioni diverse. Più tali prescrizioni sono eterogenee, più per gli operatori economici e le autorità è difficile applicarle correttamente. Per ovviare a queste difficoltà sul piano orizzontale, il 1° gennaio 2010 l'UE ha adottato il nuovo quadro normativo per la commercializzazione dei prodotti (il cosiddetto *New Legislative Framework, NLF*)⁶, che mira a rafforzare le prescrizioni europee sulla sicurezza dei prodotti e i meccanismi per la loro attuazione nonché a garantire una maggiore coerenza nei diversi settori economici.

L'NLF stabilisce standard minimi per l'accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato. Garantisce sia l'uniformità del quadro normativo (p. es. attraverso definizioni armonizzate) sia la parità di condizioni concorrenziali fra gli attori economici assoggettando questi ultimi agli stessi diritti e doveri. Si tratta ora di adeguare l'intera legislazione europea sui prodotti al nuovo quadro normativo. In questo contesto è già stato sottoposto a revisione un pacchetto di otto direttive UE (pacchetto d'allineamento) che entreranno in vigore il 20 aprile 2016 (cfr. tabella al punto 3).

I principali adeguamenti riguardano le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, i requisiti imposti agli organismi di valutazione della conformità e i principi fondamentali della vigilanza del mercato.

L'NLF fornisce definizioni giuridiche armonizzate per concetti che nel regime del «nuovo approccio» venivano definiti in maniera diversa da una direttiva settoriale all'altra. D'ora innanzi un determinato termine avrà lo stesso significato per tutto il mercato dell'UE.

Anche gli obblighi degli operatori economici vengono ridefiniti. Nella messa a disposizione sul mercato e nell'immissione in commercio gli operatori economici dovranno agire con responsabilità e nel rispetto delle disposizioni applicabili. Inoltre, verranno loro attribuiti diritti e obblighi differenziati in funzione del ruolo che rivestono nel processo di fornitura e distribuzione.

L'NLF fissa nuovi requisiti per gli organismi di valutazione della conformità che assicurano un livello qualitativo uniforme per quanto riguarda la valutazione della conformità.

Infine, nell'ambito della vigilanza del mercato l'NLF definisce i requisiti minimi a livello orizzontale per i Stati membri che, come già in passato, dispongono delle competenze e dei mezzi necessari per ritirare dal mercato o distruggere i prodotti non conformi o pericolosi. Queste clausole di salvaguardia, analogamente alle prescrizioni sui controlli dei prodotti provenienti da Paesi terzi, trovano ora il loro fondamento giuridico nell'NLF, che prevede inoltre l'introduzione di nuovi meccanismi di comunicazione per migliorare la collaborazione fra le autorità nazionali e fra queste ultime e la Commissione.

2.2 Difficoltà specifiche al settore degli impianti di telecomunicazione

Il numero di apparecchi mobili e di applicazioni senza filo è aumentato vertiginosamente nel corso degli ultimi anni e il settore continua a presentare un enorme potenziale d'innovazione e d'espansione. Tuttavia, il costante aumento di applicazioni, tecnologie e piattaforme crea anche nuovi rischi d'interferenza tra i diversi dispositivi presenti sul mercato. Affinché il settore possa continuare ad espandersi, occorre prevenire le interferenze e garantire un'utilizzazione sempre più efficiente dello spettro delle frequenze radioelettriche.

⁶ Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e Decisione N. 768//2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti

In tale contesto, la direttiva europea R&TTE ha rivelato alcuni problemi⁷, in particolare:

- una percentuale di conformità insoddisfacente in certi settori;
- difficoltà a cui le autorità di sorveglianza del mercato devono far fronte;
- un'inadeguatezza alla realtà attuale, in particolare per quanto riguarda l'immissione in commercio di apparecchiature innovatrici (il testo ha già una decina di anni);
- la portata non sufficientemente precisa rispetto ad altri testi di legge comunitari, in particolare alla decisione sullo spettro radio⁸ e al pacchetto telecomunicazioni⁹.

3. Conseguenze per la Svizzera e basi legali interessate

La legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG) precisa prima di tutto che le prescrizioni tecniche devono essere elaborate in modo da risultare compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera (art. 4 cpv. 2) e attribuisce al Consiglio federale la competenza di concludere accordi internazionali allo scopo di ridurre o rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio (art. 14). L'Accordo fra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA)¹⁰ copre 20 settori di prodotti indicandone le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti. Per la commercializzazione sul mercato svizzero e su quello dell'UE, i prodotti rientranti nel campo di applicazione dell'MRA vengono sottoposti a una valutazione della conformità (verifica, certificazione, ispezione) svolta da un organismo riconosciuto ai sensi dell'Accordo.

Le otto direttive del pacchetto di allineamento rientrano nel campo di applicazione dell'MRA, proprio come la nuova direttiva RE. Per garantire l'equivalenza fra la legislazione europea e quella svizzera dopo il 20 aprile 2016, vanno adeguate per tempo le pertinenti ordinanze svizzere e i capitoli pertinenti dell'MRA devono essere rivisti tramite una decisione del Comitato misto. Prima dell'entrata in vigore delle direttive UE riviste, tutti gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti nel quadro dell'MRA dovranno essere notificati nuovamente alla Commissione europea.

L'adeguamento riguarda le nove ordinanze settoriali elencate di seguito. Per questioni di semplicità sono menzionate unicamente le nuove direttive che sono state oggetto di modifiche:

Ordinanza	Direttiva	Capitolo MRA	Ufficio competente
Ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (RS 819.122)	2014/29/UE	6, Apparecchi a pressione	SECO/ABPS
Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (RS 819.121)	2014/29/UE	6, Apparecchi a pressione	SECO/ABPS
Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (RS 734.6)	2014/34/EU	8, Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva	UFE
Ordinanza sui prodotti elettrici e bassa tensione (RS 734.26)	2014/35/EU	9, Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica	UFE

⁷ Rapporto della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Seconda relazione sull'attuazione della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ([COM\(2010\)43 final](#)); <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0043&from=IT>

⁸ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0676&from=IT>

⁹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:I24216a&from=IT>

¹⁰ RS **0.946.526.81**

Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (RS 734.5)	2014/30/EU	9, Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica	UFCOM
Ordinanza sugli strumenti di misurazione (RS 941.210)	2014/32/EU	11, Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati	METAS
Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (RS 941.213)	2014/31/EU	11, Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati	METAS
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (RS 819.13)	2014/33/EU	17, Ascensori	SECO/ABPS
Ordinanza sugli esplosivi (RS 941.411)	2014/28/UE	20, Esplosivi per uso civile	FEDPOL
Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (RS 784.101.2)	2014/53/UE	7, Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione	UFCOM

4. Principali modifiche riguardanti l'OIT

Le principali modifiche riguardanti la nuova ordinanza sono le seguenti:

- maggiore chiarezza sulla necessità che i ricevitori radio raggiungano un livello minimo di prestazioni per contribuire a un uso efficiente dello spettro radio;
- obblighi espliciti per fabbricanti, importatori e distributori: la nuova ordinanza si allinea al nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti (NLF) che rende più coerente e più semplice da applicare il quadro normativo generale per i prodotti;
- miglioramento degli strumenti per la sorveglianza del mercato, in particolare in materia di obblighi di tracciabilità che spettano a fabbricanti, importatori e distributori;
- possibilità di richiedere la registrazione preliminare delle apparecchiature radio che rientrano nelle categorie con un basso livello di conformità;
- soppressione di obblighi amministrativi inutili, come la notifica preventiva delle apparecchiature radio che utilizzano bande di frequenza non armonizzate;
- garanzia che un software possa essere usato con apparecchiature radio soltanto se è stata dimostrata la conformità della combinazione di software e apparecchiature;
- possibilità di esigere che i cellulari e le altre apparecchiature portatili siano compatibili con un caricatore universale.

Altre modifiche della direttiva RE non sono invece contenute nell'OIT. Dal 2012 infatti le disposizioni sulla designazione di organismi di valutazione della conformità e gli obblighi di questi ultimi figurano nell'ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD)¹¹.

5. Commento alle singole disposizioni

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1: Oggetto

La portata dell'ordinanza non ha subito modifiche rispetto alla disposizione attuale. Si applica ancora agli impianti di telecomunicazione e verte sulla loro commercializzazione, l'utilizzazione e il controllo. Disciplina inoltre il riconoscimento dei laboratori di prova e degli organismi di valutazione della conformità.

Art. 2: Definizioni

La definizione di un impianto di radiocomunicazione è formulata diversamente da quella della direttiva RE, ma la sua portata rimane invariata: l'emissione e la ricezione dell'informazione includono sia la radiocomunicazione che la radiolocalizzazione (lett. a).

¹¹ RS 946.512

A seguito delle discussioni condotte nell'ambito del riconoscimento dell'equivalenza tra la legislazione svizzera e quella europea, la riparazione non è più equiparata all'installazione ma è compresa nell'esercizio e assoggettata a norme specifiche (cfr. art. 32 cpv. 4).

Alcune definizioni sono oggetto di lievi adeguamenti formali (lett. b e c) e ne sono state aggiunte di nuove, sempre in conformità con quelle contemplate dalla direttiva europea: l'interferenza (lett. k), gli operatori economici (fabbricante, mandatario, importatore e distributore; lett. l-p) e il marchio di conformità (lett. q).

La nozione di «immissione in commercio» contenuta nell'ordinanza attuale, è sostituita dalla nozione di «messa a disposizione sul mercato» (lett. f) che indica ogni trasferimento o consegna di un impianto di telecomunicazione a titolo oneroso o gratuito e che include tutte le messe a disposizione sul mercato, ossia la prima e quelle successive. L'immissione in commercio non è stata abrogata ma, analogamente all'UE, indicherà la prima messa a disposizione sul mercato (lett. g) e sarà effettuata dai fabbricanti svizzeri o dagli importatori e non dai distributori. Questa definizione è la stessa di quella della direttiva con l'unica differenza che la messa a disposizione sul mercato svizzero include anche la fornitura di un impianto di telecomunicazione nuovo al di fuori di un'attività commerciale. Ciò significa che le persone che vendono occasionalmente prodotti attraverso siti Internet come ricardo.ch, tutti.ch, ecc. e immettono sul mercato svizzero prodotti in grado di provocare interferenze rientrano nel campo di applicazione dell'ordinanza mentre sono esclusi da quello della direttiva RE (cfr. Guida Blu, pag. 20¹²). Il campo di applicazione della nuova definizione corrisponde a quello della definizione attuale che ha dato buone prove in pratica. Infine, trattandosi di un settore non armonizzato in seno all'UE, è ammessa la regolamentazione nazionale e quindi questa differenza non dovrebbe porre problemi a livello di riconoscimento dell'equivalenza tra la legislazione svizzera e quella europea.

Allo scopo di coprire tutte le fattispecie, l'importazione di impianti destinati al mercato svizzero (cpv. 2) e l'offerta di un impianto di radiocomunicazione (cpv. 3; cfr. art. 3 lett. d n. 4 LOTC¹³) sono equiparate a un'immissione in commercio.

Il capoverso 4 è stato modificato nel senso che il termine «software» è stato stralciato, in quanto i software sono ora oggetto di una regolamentazione specifica (art. 10).

Al capoverso 5 è stata cancellata la precisazione sul contenuto del kit di montaggio poiché è irrilevante che le istruzioni siano contenute nel kit o se invece debbano essere scaricate dal sito del fabbricante.

Il capoverso 6 non è stato modificato.

L'importazione di un impianto usato è equiparata all'immissione in commercio di un impianto nuovo a meno che sul mercato svizzero non sia già stato immesso un nuovo impianto di telecomunicazione identico (cpv. 7).

La qualifica di un operatore economico può cambiare se l'impianto è venduto a suo nome o sotto il suo marchio (lett. a) o se lo modifica (lett. b). In questi casi, l'importatore o il distributore acquistano lo statuto di fabbricante, con gli obblighi più estesi che ne derivano (cpv. 8).

Art. 3: Interfacce

Questo articolo ha subito una modifica redazionale.

Art. 4: Norme tecniche

L'articolo non è stato modificato. L'UFCOM definisce quindi le norme tecniche che, se rispettate dal fabbricante, lasciano presumere che i requisiti essenziali dell'ordinanza siano soddisfatti (principio del

¹² Disponibile al link <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11502>

¹³ Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, RS 946.51

nuovo approccio). È stato altresì precisato che l'UFCOM può anche elaborare direttamente queste norme.

Art. 5: Classi d'impianti di radiocomunicazione

Il termine «categoria» è stato sostituito da «classe». Le classi sono ora limitate agli impianti di radiocomunicazione come nella prassi attuale.

Capitolo 2: Messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione nuovi

Questo capitolo riguarda unicamente gli impianti di radiocomunicazione. Gli impianti collegati per filo sono oggetto di un capitolo distinto (cfr. capitolo 5).

Sezione 1: Conformità

Art. 6: Condizioni della messa a disposizione sul mercato

Come attualmente, un impianto di radiocomunicazione può essere messo a disposizione sul mercato solo se è conforme a tutte le disposizioni della presente ordinanza alle quali è assoggettato. Il capoverso 2 è stato integrato nella parte relativa alla valutazione della conformità (art. 13).

Va rilevato che questa esigenza di conformità alle disposizioni di legge parte dall'ipotesi che gli impianti saranno installati correttamente, sottoposti a manutenzione e utilizzati ai fini previsti dal fabbricante. Non è infatti possibile esigere che quest'ultimo garantisca la conformità dei propri impianti in ogni caso, ad esempio se l'impianto non è installato secondo le istruzioni, se viene usato per scopi diversi da quelli previsti o se la manutenzione non è corretta. Il controllo della conformità eseguito dall'autorità di sorveglianza si fonda quindi sulle indicazioni fornite dal fabbricante.

Come nel regime attuale, sono previste delle eccezioni: certi impianti soggiacciono a una procedura semplificata, segnatamente alle disposizioni dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT)¹⁴ e a quelle dell'ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)¹⁵. L'elenco degli impianti figura all'articolo 25. La competenza in materia di controllo rimane all'UFCOM, ad eccezione degli aspetti riguardanti la sicurezza elettrica (art. 36 cpv. 1).

Gli impianti di radiocomunicazione impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica (p. es. gli impianti di radiocomunicazione che provocano interferenze) sono oggetto come gli altri del regime di cui all'articolo 6 capoverso 1, a meno che non siano disponibili sul mercato impianti conformi alle prescrizioni di questo capitolo. Alla condizione esplicita che sul mercato non siano disponibili impianti conformi, quelli non conformi sono assoggettati a un regime speciale, descritto agli articoli 26 e 27. Questi impianti non rientrano nel campo di applicazione della direttiva europea RE.

Art. 7: Requisiti essenziali

Il requisito essenziale di sicurezza (cpv. 1 lett. a) è stato esteso agli animali domestici come pure ai beni e si allinea a quello dell'ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT)¹⁶. Il requisito essenziale in materia di compatibilità elettromagnetica è rimasto identico. Il requisito essenziale per l'utilizzazione efficace dello spettro è stato invece riformulato per tener conto dell'integrazione nel campo d'applicazione del presente capitolo degli impianti di radiocomunicazione unicamente ricevitori (in precedenza esclusi dalla valutazione della conformità).

Come già attualmente, l'UFCOM può definire i requisiti supplementari, la cui lista è esaustiva. A tal fine non si fonda più sulla prassi internazionale bensì sugli atti delegati adottati dalla Commissione europea conformemente all'articolo 3 capoverso 3 e all'articolo 44 della direttiva RE. Sono stati introdotti due nuovi requisiti: il primo riguarda l'interoperabilità tra gli impianti di radiocomunicazione e gli accessori, in particolare i caricatori universali per i cellulari, allo scopo di ridurre la quantità di rottami elettrici

¹⁴ RS 734.26

¹⁵ RS 734.5

¹⁶ RS 734.26

(lett. a). Il secondo concerne gli impianti di comunicazione le cui caratteristiche hertziane possono essere influenzate tramite un software che può essere caricato ed eseguito sull'impianto in questione unicamente se è garantita la conformità (lett. i).

L'attuale requisito essenziale supplementare della lettera a è stato diviso e ripartito nelle lettere b e c.

Art. 8: Rispetto dei requisiti essenziali

Il principio è rimasto identico ma la formulazione è stata adeguata: gli impianti di radiocomunicazione fabbricati secondo le norme designate (nell'UE: norme armonizzate) sono considerati conformi ai requisiti essenziali disciplinati da queste norme.

Come già è il caso, se le norme vengono modificate, l'UFCOM fissa la data alla quale scade la validità della versione previgente basandosi sulle comunicazioni della Commissione europea. Oggi questa disposizione figura nell'ordinanza dell'UFCOM sugli impianti di telecomunicazione.

L'attuale capoverso 2 è stato integrato nelle disposizioni applicabili alle procedure di valutazione della conformità (art. 13 cpv. 3).

Art. 9: Rispetto dei requisiti di utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze

Attualmente è possibile immettere in commercio degli impianti di radiocomunicazione che non possono essere usati in Svizzera in quanto non rispettano il piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF). Questa possibilità esiste anche sul mercato interno europeo.

In futuro, per poter essere immesso in commercio, un impianto di radiocomunicazione dovrà poter essere utilizzato in Svizzera conformemente al PNAF. Ciò non significa tuttavia che tutte le modalità d'esercizio dell'impianto in questione debbano essere conformi al PNAF. Ad esempio, non è necessario che tutte le frequenze di un microfono senza filo siano utilizzabili in Svizzera, ne basta una.

Al fine di garantire la compatibilità con la direttiva RE, la portata di questa disposizione dovrà essere disciplinata dall'MRA per tener conto dei rispettivi piani nazionali delle frequenze. Concretamente, un impianto di radiocomunicazione dovrebbe poter essere immesso sul mercato svizzero e su quello comunitario soltanto se può essere utilizzato legalmente in Svizzera o in almeno un Paese membro dell'UE.

L'obbligo di rispettare il PNAF è stato abrogato in Svizzera nel 2008 nel quadro delle revisioni legate all'adozione del principio «Cassis de Dijon». Tuttavia, i controlli dimostrano che sono stati immessi in commercio pochissimi impianti tecnicamente conformi che non rispettano il PNAF. Salvo eccezione, la reintroduzione di questa regola non dovrebbe pertanto causare problemi particolari.

Art. 10: Obbligo d'informazione sulla conformità della combinazione degli impianti di radiocomunicazione e dei software

Questo articolo, in relazione ai nuovi requisiti essenziali di cui all'articolo 7 capoverso 3 lettera i, impone ai fabbricanti di impianti di radiocomunicazione e agli editori di software di informare l'UFCOM in merito alla conformità delle combinazioni previste. Queste informazioni sono basate sulla procedura di valutazione che deve essere effettuata in seguito a ogni modifica del software o dell'impianto. La portata esatta di questa disposizione sarà determinata dall'UFCOM sulla base degli atti delegati e d'esecuzione della Commissione europea. Al momento si prevede di introdurre un'attestazione di conformità.

Art. 11: Registrazione degli impianti di radiocomunicazione

Questa nuova disposizione è stata introdotta poiché con il passare del tempo in certi segmenti di mercato è stato rilevato un tasso di conformità ampiamente insufficiente (ad esempio ai dispositivi a corto raggio o *Short Range Devices*, SRD). È stato deciso che l'UFCOM potrà esigere una registrazione preliminare dell'impianto basandosi sulle decisioni della Commissione. Le modalità come pure le informazioni da fornire ai fabbricanti si allineeranno alla prassi dell'UE. Al momento, si prevede la fornitura

di elementi della documentazione tecnica. Un sistema analogo esiste già negli Stati Uniti ed entrerà in vigore, analogamente all'UE, soltanto due anni dopo il resto dell'ordinanza.

Sezione 2: Valutazione della conformità

Art. 12: Principio

Il principio di una valutazione della conformità superata con successo rimane invariato, ma la disposizione è riformulata per chiarire la portata della valutazione (condizioni di funzionamento [cpv. 1] e configurazioni [cpv. 2]).

Art. 13: Procedure applicabili

Come attualmente, il fabbricante può scegliere tra diverse procedure di valutazione della conformità in funzione dell'applicazione totale o parziale delle norme designate.

Per i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica (cpv. 1), il fabbricante può scegliere tra tre procedure, ossia:

- il controllo di fabbricazione interno,
- l'esame del tipo seguito da quello della conformità al tipo in base al controllo interno della fabbricazione, e
- la garanzia totale della qualità.

Se il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo parzialmente norme tecniche stabilite dall'UFCOM, questi dispone di un margine di manovra maggiore nella scelta della procedura applicabile in materia CEM e non è più tenuto ad interpellare un organismo di valutazione della conformità.

In merito ai requisiti essenziali relativi all'utilizzo dello spettro delle frequenze, le procedure applicabili dipendono dal rispetto o meno delle norme stabilite dall'UFCOM, come già avviene oggi. È stato rivisto l'esame del tipo seguito da quello sulla conformità al tipo in base al controllo interno della produzione. I cambiamenti riguardano le condizioni per il rilascio del certificato d'esame del tipo (attualmente: opinione) definite dall'organismo di valutazione come pure gli obblighi che ne derivano per il fabbricante e l'organismo di valutazione. Per i dettagli, si rinvia alle spiegazioni nei rispettivi allegati.

Art. 14: Documentazione tecnica

L'obiettivo della documentazione tecnica è ora chiaramente definito: la documentazione, redatta prima dell'immissione in commercio dell'impianto di radiocomunicazione, deve permettere di valutare la conformità dell'impianto ai requisiti essenziali (cpv. 1 lett. a) e dimostrare che i requisiti menzionati sono soddisfatti. La documentazione precisa ancora una volta i punti che il fabbricante deve tenere in considerazione in fase di redazione (cpv. 2 e 3).

Il contenuto è stato completato e si allinea alle altre disposizioni settoriali. Infatti, la documentazione deve includere una copia della dichiarazione di conformità e, se del caso, il certificato d'esame del tipo rilasciato dall'organismo di valutazione della conformità. La documentazione tecnica comprende anche un nuovo elemento tipico degli impianti di radiocomunicazione (art. 14 cpv. 4 lett. i), ossia l'indicazione della conformità al PNAF (art. 9) e, dato il caso, eventuali restrizioni d'esercizio (art. 19 cpv. 2 lett. c).

È stata riformulata la regolamentazione riguardante la lingua della documentazione tecnica. Le lingue ufficiali o l'inglese non sono più obbligatorie. Può dunque essere utilizzata un'altra lingua a condizione che sia compresa dall'UFCOM. Se ciò non dovesse essere il caso, potrà essere richiesta una traduzione integrale o parziale della documentazione.

Art. 15: Dichiarazione di conformità

La modifica principale riguarda la dichiarazione di conformità che ora deve comprendere indicazioni sugli accessori (software compresi) per l'impianto e, se del caso, sull'organismo di valutazione della conformità coinvolto. I modelli sono contenuti agli allegati 5 e 6. La dichiarazione di conformità di un impianto di telecomunicazione che reca il marchio di conformità europeo (CE) deve fare riferimento alle direttive europee applicabili e includere nel titolo l'abbreviazione UE (per la dichiarazione di conformità nella sua forma completa).

Art. 16: Conservazione della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica
Il capoverso 1 limita la cerchia di persone assoggettate a quest'obbligo visto che i distributori ne sono esenti. La precisazione del capoverso 2, ossia la data a partire dalla quale decorre il termine di conservazione (dieci anni, come oggi), consiste unicamente in una codifica della pratica basata a sua volta sulla Guida Blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti¹⁷ (guida d'interpretazione del nuovo approccio e dell'NLF).

Art. 17: Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità
Questa disposizione riprende i due primi capoversi attuali senza apportare modifiche. Il capoverso 3 introduce gli obblighi supplementari per gli organismi di valutazione della conformità in materia di impianti di telecomunicazione. Diversamente dagli obblighi imposti agli organismi che operano in altri settori, questi sono più estesi in modo da assicurare che tali organismi dispongano delle conoscenze necessarie per adempiere i propri doveri (lett. a) e che le autorità di sorveglianza del mercato possano facilmente accedere alle informazioni (lett. b). Questi due obblighi derivano dalla direttiva RE. Al fine di concretizzare l'obbligo di cui al capoverso 3 lettera a, l'UFCOM emanerà le disposizioni necessarie basandosi sulle norme adottate dall'UE.

Sezione 3: Informazioni

Art. 18: Marchio di conformità, informazioni d'identificazione e rintracciabilità
Attualmente un marchio di conformità (TD) è già richiesto e quello CE è riconosciuto come equivalente. La principale modifica riguarda il marchio di conformità svizzero (CH, cfr. allegato 1) e figura del resto anche in altre ordinanze¹⁸. Questa modifica non dovrebbe causare problemi in quanto sono pochissimi gli impianti che recano un marchio TD, quasi sempre accompagnato da uno CE, mentre la stragrande maggioranza degli impianti porta già il marchio CE. Va rilevato che la scelta del marchio ha delle conseguenze sulla dichiarazione di conformità: se si usa il marchio CE, la dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello europeo (cfr. allegati 5 e 6).

Per contro, l'identificazione dell'impianto (cpv. 4) è stata semplificata in modo che il fabbricante disponga di varie possibilità per identificare i propri impianti (attualmente soggiace a una lista di requisiti cumulativi). Inoltre, le informazioni relative all'identificazione, che in linea di massima dovrebbero figurare a priori sull'apparecchio, possono essere apposte sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento se l'apparecchio è troppo piccolo o se la sua natura non lo permette (ad es. dispositivi medici impiantabili). Attualmente questa eccezione richiede l'autorizzazione dell'UFCOM.

Il capoverso 5 esige che l'indirizzo del fabbricante con sede in Svizzera figuri anche sull'impianto affinché il consumatore e le autorità di sorveglianza del mercato possano contattarlo più facilmente. Se il fabbricante non ha sede in Svizzera, bisognerà indicare il nome e l'indirizzo dell'importatore. Nelle discussioni relative all'aggiornamento dell'MRA si mira ad evitare che un fabbricante o un importatore svizzero debba indicare un soggetto terzo stabilito nell'UE e viceversa.

Le modifiche sono dettate dalla volontà di armonizzare le normative settoriali.

Art. 19: Altre informazioni

Le informazioni richieste sono state estese: riguardano la sicurezza dell'impianto (art. 7 cpv. 1 lett. a) e la sua utilizzazione (cpv. 1), gli accessori e i software compatibili (cpv. 1), le frequenze utilizzate (cpv. 2 lett. a) e la potenza di emissione massima (cpv. 2 lett. b).

È stato inoltre precisato che le informazioni devono essere redatte in modo comprensibile per gli utenti.

Il capoverso 4 corrisponde all'attuale articolo 19.

¹⁷ <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4942/attachments/1/translations/fr/renditions/native>

¹⁸ Ad esempio ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (RS 941.242) o ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (RS 941.213)

Art. 20: Restrizioni

I contenuti di questa disposizione corrispondono a quelli dell'articolo 17 capoverso 2 attuale secondo cui la stessa restrizione è applicabile alle informazioni allegate all'impianto.

Sezione 4: Obblighi generali degli operatori economici

La maggior parte degli obblighi cui soggiacciono i diversi operatori economici figurano già nelle disposizioni tematiche pertinenti (procedura di valutazione della conformità, documentazione tecnica, dichiarazione di conformità ecc.). Onde prevenire doppioni e rischi d'incoerenze interne all'ordinanza, in questa sezione sono definiti solo gli obblighi non contemplati altrove. Nella presente ordinanza, si è deciso di procedere diversamente da quanto fatto nella direttiva UE e di non ripetere o riepilogare tutti gli obblighi dei vari operatori economici. Sarà tuttavia pubblicato un riassunto di questi obblighi nelle nuove linee guida dell'UFCOM, che saranno pubblicate sul sito Internet dell'Ufficio federale.

In linea generale, gli obblighi degli operatori economici derivano direttamente dall'NLF e corrispondono in ampia misura agli obblighi attuali.

Rispetto alla situazione attuale, la principale modifica concerne l'insieme degli operatori e consiste nell'obbligo posto loro, qualora individuassero una non conformità, di:

- prendere le misure correttive necessarie e
- informare l'UFCOM se la non conformità può presentare un rischio (art. 24).

Art. 21 Obblighi d'identificazione

Su richiesta dell'UFCOM, gli operatori economici devono comunicare, l'identità degli operatori economici che hanno fornito loro un impianto di telecomunicazione e di quelli ai quali ne hanno fornito uno. Queste informazioni devono poter essere comunicate durante un periodo di dieci anni.

Art. 22: Obblighi legati al trasporto e allo stoccaggio

Gli importatori e i distributori devono adottare le misure necessarie affinché il trasporto e lo stoccaggio degli impianti di radiocomunicazione non pregiudichi in alcun modo la loro conformità (ad. es. condizioni di umidità alle quali gli impianti sono conservati, precauzioni nel carico e nello scarico degli impianti).

Art. 23: Obblighi di controllo

La novità principale consiste nel fatto che gli operatori economici devono tener conto degli impianti che vengono restituiti dai clienti finali o dai distributori e, se del caso, prendere tutte le misure correttive necessarie per ovviare alle non conformità riscontrate. Gli operatori economici possono prendere autonomamente delle misure senza attendere di ricevere gli avvisi di restituzione. Inoltre, se l'impianto presenta un rischio, il fabbricante, l'importatore o il distributore devono informarne l'UFCOM, indicandogli i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese.

Art. 24: Obblighi di collaborazione

Gli operatori economici devono collaborare con l'UFCOM allo scopo di dimostrare la conformità dei loro impianti. Nel caso in cui gli impianti messi a disposizione sul mercato presentassero dei rischi, gli operatori cooperano con l'UFCOM per eliminarli.

Capitolo 3: Eccezioni

Art. 25

Questo articolo riprende il contenuto dell'attuale articolo 16 con le seguenti modifiche:

- abrogazione della lettera c in quanto il caso previsto è integrato nella lettera b;
- alla lettera c (prima: d) è abrogato il limite di 9 kHz;
- introduzione del kit di valutazione destinato ai professionisti per la ricerca e lo sviluppo (lett. i);
- abrogazione delle attuali lettere g^{bis} - h^{bis}, in quanto gli impianti interessati sono ormai assoggettati al regime ordinario per gli impianti di radiocomunicazione (cfr. spiegazioni all'art. 7);

- le attuali lettere i e j sono state spostate senza modifiche materiali all'articolo 31 sugli impianti collegati per filo;
- l'attuale lettera k è stata ripartita su due nuove lettere per tener conto dei rischi legati ai diversi tipi di impianti di radiocomunicazione: un trasmettitore, di regola un generatore di onde, deve poter essere utilizzato esclusivamente da persone con conoscenze tecniche sufficienti mentre un ricevitore può essere usato senza pericolo da chiunque;
- gli impianti di radiocomunicazione impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica, di cui all'attuale lettera l, sono disciplinati da un regime speciale (cfr. art. 6 cpv. 2 e art. 27 seg.) e non devono più figurare qui.

Il capoverso 2 corrisponde all'attuale articolo 6 capoverso 3.

Il capoverso 3 è stato aggiornato per tenere conto delle modifiche menzionate.

Capitolo 4: Disposizioni particolari

Sezione 1: Impianti di radiocomunicazione impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica

Art. 26–28: Omologazione degli impianti, autorizzazione per la messa a disposizione sul mercato e restrizioni d'esercizio

Gli articoli 26–28 regolano la messa a disposizione sul mercato come pure le restrizioni all'esercizio di impianti di radiocomunicazione impiegati da autorità ben definite (cfr. qui appresso) per garantire la sicurezza pubblica. Si ricorda che certi impianti di radiocomunicazione (p. es. gli impianti che provocano interferenze, gli impianti emittenti che permettono la localizzazione di un oggetto o di una persona o impianti mini-spia) possono essere utilizzati unicamente nell'ambito di attività legate alla sicurezza pubblica o alle attività dello Stato attinenti al diritto penale (cfr. messaggio del 12 novembre 2003 relativo alla modifica della legge sulle telecomunicazioni, FF 2003 6883). Questi impianti devono, per quanto possibile, essere conformi alle disposizioni relative agli impianti «ordinari» (art. 6 cpv. 2) ma se non dovessero essere disponibili sul mercato, si applica un regime speciale. Questa disposizione riprende l'attuale articolo 16a.

Il regime speciale attuale è stato modificato ai punti seguenti:

- introduzione dell'omologazione (art. 26 cpv. 1) e del numero di omologazione (art. 26 cpv. 4),
- concretizzazione delle caratteristiche tecniche che tali impianti devono soddisfare (art. 26 cpv. 3),
- estensione della gamma di impianti di radiocomunicazione interessati: sebbene riguardino in primo luogo gli impianti di radiocomunicazione che provocano interferenze e i sistemi di localizzazione e di sorveglianza, in futuro queste disposizioni potranno essere applicate anche ad altri tipi di impianti di radiocomunicazione che servono allo stesso scopo, in funzione degli sviluppi tecnologici.

Occorre rilevare che la cerchia delle autorità interessate non è stata modificata: possono utilizzare tali impianti di radiocomunicazione le autorità di polizia, di perseguimento penale o d'esecuzione delle pene (art. 34 cpv. 1^{er} LTC).

L'omologazione è stata introdotta perché:

- non essendo conformi, questi impianti, se utilizzati, presentano un forte rischio d'interferenza e devono quindi essere assoggettati a un regime diverso in deroga a quello ordinario, ossia essere sottoposti a un controllo preliminare al momento della messa a disposizione sul mercato;
- semplifica il processo d'acquisizione da parte delle autorità: soltanto gli impianti omologati in precedenza dall'UFCOM potranno essere proposti alle autorità, il che offre anche una certa sicurezza;
- accorcia il processo di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio: attualmente l'UFCOM svolge le verifiche quando riceve la richiesta d'autorizzazione mentre con la nuova disposizione lo farà prima;
- riduce i costi per le autorità: l'omologazione è pagata dal fabbricante o dal responsabile dell'immissione in commercio mentre l'esame della domanda di autorizzazione d'esercizio è attualmente a carico delle autorità.

Il livello dei requisiti per quanto concerne la realizzazione delle caratteristiche tecniche non è stato modificato: i requisiti sono semplicemente esplicitati meglio e il controllo del rispetto è inserito nella procedura per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio. Anche i requisiti in materia di sicurezza rimangono invariati.

Gli impianti in questione dovranno inoltre essere identificati e accompagnati da informazioni sull'uso previsto.

Le disposizioni esecutive necessarie sono delegate all'UFCOM.

Le restrizioni d'immissione in commercio e di esercizio non sono state modificate. L'UFCOM tiene un elenco degli impianti omologati che metterà a disposizione unicamente delle autorità abilitate all'esercizio.

Sezione 2: Fiere e dimostrazioni

Art. 29

Corrisponde alla regolamentazione attuale di cui all'articolo 18 visto che il capoverso 2 sugli impianti collegati per filo è spostato nel capitolo 5.

Capitolo 5: Messa a disposizione sul mercato e dimostrazione di nuovi impianti di telecomunicazione collegati per filo

Art. 30: Messa a disposizione sul mercato

Gli impianti di telecomunicazione collegati per filo sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva RE e sono considerati semplici apparecchi elettrici, contemplati dalle direttive in materia di bassa tensione e di compatibilità elettromagnetica. Il capoverso 1 assoggetta pertanto gli impianti di telecomunicazione collegati per filo alle ordinanze svizzere corrispondenti alle due direttive menzionate, vale a dire l'OPBT e l'OCEM, entrambe in corso di revisione.

Rispetto alla situazione attuale, sono state introdotte piccole modifiche che implicano un abbassamento del livello dei requisiti formali. La dichiarazione di conformità non deve più essere allegata all'impianto. L'obbligo di indicare le interfacce di rete a cui l'impianto può essere collegato è soppresso anche se in virtù dell'OCEM le informazioni necessarie per l'uso devono accompagnare l'impianto. Infine, sono state ridotte le esigenze relative all'identificazione.

Il fabbricante potrà indicare nella dichiarazione di conformità che l'impianto è conforme all'OIT, all'OCEM o all'OPBT, a condizione che l'impianto collegato per filo sia assoggettato a questi test di legge (limite di tensione; allegato 5 numero 5).

In qualità di impianti di telecomunicazione, gli impianti collegati per filo rientrano tuttora nel campo d'applicazione dell'OIT per quanto riguarda l'installazione, l'esercizio e il controllo da parte dell'UFCOM.

Il capoverso 2 tratta le due eccezioni che figurano attualmente all'articolo 16 lettere i e j.

Art. 31: Dimostrazione

Questo articolo riprende gli attuali capoversi 2 e 4 dell'articolo 18, fatte salve le disposizioni dell'OPBT e dell'OCEM che disciplinano la dimostrazione.

Capitolo 6: Messa in servizio, installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione

Art. 32: Messa in servizio ed esercizio

I capoversi 1-3 precisano le condizioni applicabili all'installazione di un impianto di telecomunicazione: deve essere installato correttamente a tenore dell'ordinanza applicabile (OIT per gli impianti di radiocomunicazione, OCEM per gli impianti collegati per filo), sottoposto a manutenzione e utilizzato conformemente agli scopi previsti dal fabbricante.

I capoversi 4 e 5 corrispondono all'attuale articolo 19a.

Trattandosi di un impianto di telecomunicazione (cpv. 6), si precisa che l'impianto riparato deve rispettare i requisiti essenziali. Pertanto, per la riparazione si dovranno utilizzare componenti identici o, se questi non sono più disponibili, componenti con caratteristiche identiche.

Art. 33: Impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia CPL

Il capoverso 1 corrisponde all'attuale articolo 5a. Per ragioni di tecnica legislativa, è stato tuttavia precisato che l'UFCOM può assoggettare anche l'installazione e l'esercizio di impianti CPL all'obbligo di notifica (cpv. 2) o, in casi problematici, a autorizzazione preliminare (cpv. 3). Questi impianti presentano in effetti un potenziale di interferenza maggiore se la trasmissione dei dati si intensifica o se si usano linee aeree.

Capitolo 7: Immissione in commercio, installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati

Art. 34: Messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione usati

Questo articolo corrisponde all'attuale articolo 20 ma include una precisazione che riprende il tenore dell'articolo 26: l'UFCOM determina le eventuali restrizioni di immissione in commercio di impianti usati in caso di modifiche sostanziali delle norme o delle prescrizioni tecniche applicabili. Questa precisazione permette di abrogare gran parte delle disposizioni transitorie il cui tenore è recepito dal presente articolo.

Art. 35: Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati

Questa disposizione corrisponde all'attuale articolo 20a.

Capitolo 8: Controllo

Art. 36: Principio

Questa disposizione riprende l'articolo 22 attuale. Precisa che la competenza in materia di sicurezza e protezione della salute (art. 7 cpv. 1 lett. a OIT) spetta all'autorità responsabile dell'esecuzione dell'OPBT, ossia l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte. È a questa autorità che l'UFCOM trasmette il caso se ha dubbi sulla conformità alle esigenze in materia di sicurezza e protezione della salute.

Dato che non vi sono più concessioni di servizi, è stata abrogata la restrizione di cui all'articolo 22 capoverso 2 («sempre che nell'ambito della domanda di concessione di servizi, il richiedente e colui che eserciterà gli impianti siano effettivamente la stessa persona»).

È stato aggiunto un nuovo capoverso (cpv. 4): nell'UE, le dogane sono chiamate ad assumere un ruolo più importante rispetto ad oggi nel controllo degli impianti immessi in commercio. Infatti, bloccano l'immissione in libera pratica di impianti per i quali si ha motivo di supporre che non siano conformi alle disposizioni legali. Poiché in Svizzera tale disposizione porrebbe problemi di risorse (superfici e personale), il progetto prevede solo che all'UFCOM sia sottoposto un campione dell'invio sospetto individuato dagli agenti nel quadro delle attività ordinarie di controllo doganale. La merce rimanente prosegue verso la sua destinazione e l'UFCOM si occupa del seguito della procedura. Questo sistema presenta il rischio che nel frattempo gli impianti non conformi vengano venduti.

Art. 38: Competenze

L'attuale articolo 23 è stato suddiviso in due disposizioni separate, nello specifico l'articolo 38 sulle competenze e l'articolo 39 sulle prove, a causa della sua lunghezza e dell'eterogeneità tematica.

Del resto, sono stati apportati singoli adeguamenti per garantire l'uniformità terminologica con l'NLF.

Art. 38: Prove di laboratorio

Per adempiere il suo mandato di vigilanza del mercato, l'UFCOM dispone di un proprio laboratorio di misurazione in cui effettua prove su campioni prelevati sul mercato. Rispetto al ricorso ad un laboratorio

esterno, questa soluzione è più rapida e meno onerosa per la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato. Quest'ultima può tuttavia chiedere che anche un laboratorio terzo effettui prove sul campione prelevato se l'UFCOM accerta una non conformità ai requisiti essenziali. In questo caso, ne assume i costi qualora la non conformità fosse confermata. Come già avviene oggi, la persona responsabile sarà sentita prima di effettuare le prove.

Se non può effettuare le prove per mancanza di risorse o del materiale necessario, l'UFCOM può incaricare un laboratorio. In tal caso, affida direttamente l'incarico a un laboratorio esterno senza sentire la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato che, in contropartita, dovrà farsi carico unicamente dell'importo che l'UFCOM avrebbe fatturato se avesse effettuato lui stesso le prove. Questa soluzione permette di non penalizzare le nuove tecnologie o i settori di nicchia.

Art. 39: Misure

Questo articolo corrisponde all'attuale articolo 24, ad eccezione del nuovo capoverso 2. Analogamente alla direttiva RE, l'UFCOM può chiedere al fabbricante o all'importatore di fare o di rifare le prove se la documentazione tecnica non è sufficiente per dimostrare che gli impianti sono conformi ai requisiti essenziali dell'ordinanza.

Art. 40: Interferenze

L'articolo corrisponde all'attuale articolo 25.

Capitolo 9: Disposizioni finali

L'attuale articolo 30 è stato abrogato perché creava un problema a causa del doppio ruolo dell'UFCOM, che fungeva sia da autorità di sorveglianza del mercato che da organismo di valutazione della conformità.

Art. 41: Esecuzione

L'UFCOM rimane incaricato dell'esecuzione dell'OIT.

Art. 42: Abrogazione di un altro atto

L'ordinanza attuale è abrogata.

Art. 43: Modifica di altri atti

Le quattro ordinanze che fanno riferimento all'OIT devono essere adeguate (il cambiamento riguarda unicamente la data dell'adozione mentre la denominazione rimane invariata). Deve inoltre essere aggiornato il rinvio a una quinta ordinanza.

Art. 44: Disposizioni transitorie

Per effetto della modifica dell'articolo 36, i capoversi 1-5 possono essere abrogati. Non avendo più effetto, può essere abrogato anche il capoverso 8. È stata aggiunta una nuova disposizione relativa all'ordinanza attuale secondo cui gli impianti conformi all'attuale OIT possono ancora essere immessi in commercio per un anno. Questa disposizione si applica anche agli impianti usati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica (cpv. 2 lett. a).

Occorre introdurre una disposizione specifica (cpv. 2 lett. b) per gli impianti ricevitori di radiocomunicazione attualmente esentati dalla valutazione della conformità e dall'apposizione del contrassegno (art. 16 g^{bis} - h^{bis}) nella misura in cui non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 2 lettera a. Questi impianti (GPS, radio e TV, orologi sincronizzati tramite segnale ecc.) potranno quindi continuare ad essere immessi sul mercato fino al 12 giugno 2017 rispettando unicamente le disposizioni dell'OPBT e dell'OCEM, sia nella versione attuale che in quella futura (le due ordinanze sono oggetto di una revisione totale e entreranno in vigore il 20 aprile 2016).

Art. 45: Entrata in vigore

La nuova ordinanza entrerà in vigore il 13 giugno 2016, tranne l'articolo 11 (registrazione degli impianti di radiocomunicazione) che entrerà in vigore due anni più tardi (12 giugno 2018), il tempo necessario al

mercato per adeguarsi al nuovo regime. Se del caso, la Commissione potrà poi determinare, sulla base dei controlli effettuati dalle autorità di sorveglianza del mercato, le categorie che presentano un elevato tasso di non conformità ai requisiti essenziali e che saranno allora soggette a registrazione. Nel frattempo, la Commissione definirà anche i dettagli relativi alla procedura. Queste decisioni saranno recepite nella legislazione svizzera. Le due date corrispondono allo scadenario dell'Unione europea.

Allegati

Allegato 1: Marchio di conformità

L'allegato 1 include la descrizione del marchio di conformità svizzero (CH) e la regola da applicare in caso di ingrandimento o di riduzione. È ammesso anche il marchio di conformità dell'UE (CE), che dovrà essere apposto nel rispetto dei principi generali definiti all'articolo 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008. È ad esempio vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico della marcatura CE o su entrambi. È possibile ridurre le dimensioni minime del marchio di conformità se le dimensioni dell'impianto di radiocomunicazione lo richiedono, a condizione tuttavia che il marchio rimanga visibile e leggibile.

Allegato 2: Controllo interno della produzione

Gli allegati 2 e 3 sono stati raggruppati e riformulati al fine di armonizzarli con l'NLF. Per gli impianti di radiocomunicazione, ciò non comporta alcuna modifica materiale. Per gli impianti collegati per filo, si rinvia all'OPBT e all'OCEM.

Nella procedura di valutazione della conformità è stato inserito l'obbligo, contemplato anche dalla direttiva europea, secondo cui il fabbricante deve tener conto dei cambiamenti intervenuti dopo che è stata valutata la conformità (p. es. in caso di modifica delle caratteristiche degli impianti o delle norme tecniche applicabili). La valutazione della conformità è quindi un processo continuo. Vengono inoltre precisati i compiti che il fabbricante non può delegare al suo mandatario (progettazione e produzione di impianti, redazione della documentazione tecnica), obblighi figurano anche altrove nella direttiva europea. Questi due punti valgono anche per la procedura descritta agli allegati 3 e 4.

Allegato 3: Esame del tipo seguito da quello sulla conformità al tipo in base al controllo interno della produzione

Questa procedura di valutazione della conformità sostituisce la procedura attuale dell'allegato 4 (Procedura del dossier tecnico di fabbricazione) e garantisce l'allineamento all'NLF. Le differenze principali sono:

- l'organismo di valutazione della conformità segue l'evoluzione del progresso tecnologico e ne valuta le conseguenze sull'impianto per cui ha rilasciato un'attestazione di conformità. Se del caso, informa il fabbricante che dovrà completare la sua valutazione (parte I, n. 7.1);
- il fabbricante deve informare l'organismo di valutazione della conformità di tutte le modifiche apportate all'impianto, qualora queste possano influire sulla conformità (parte I, n. 7.2). Se necessario, l'organismo consultato procederà a una valutazione supplementare e fornirà un complemento al certificato iniziale;
- l'organismo di valutazione della conformità è assoggettato a nuovi obblighi (parte I, n. 8), in particolare dovrà informare l'UFCOM in merito a tutti i certificati di esame del tipo che ha rilasciato, completato o revocato. Dovrà inoltre informare gli altri organismi in merito ai certificati respinti, ritirati o altrimenti sottoposti a restrizioni. L'UFCOM e gli altri organismi di valutazione possono ottenere una copia dei certificati e dei relativi complementi. L'UFCOM può inoltre richiedere una copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo di valutazione della conformità.

Allegato 4: Garanzia totale della qualità

Corrisponde all'attuale allegato 5 allineato al NLF.

Allegato 5: Modello di dichiarazione di conformità

Il modello di dichiarazione di conformità da utilizzare deve corrispondere al marchio di conformità apposto sugli impianti di radiocomunicazione: se viene apposto il marchio svizzero, va utilizzato il modello di dichiarazione di cui al capoverso 1. Se invece sull'apparecchio è apposto il marchio europeo (CE), va

utilizzato il modello di dichiarazione riportato all'allegato VI della direttiva 2014/53/UE. Questa regola mira a mantenere la coerenza tra la marcatura e la dichiarazione di conformità e trova applicazione anche per la dichiarazione di conformità abbreviata (allegato 6).

Il modello attuale di dichiarazione della conformità è stato completato con due rubriche: la prima riguarda l'indicazione dell'organismo di valutazione della conformità eventualmente consultato, mentre la seconda include una descrizione degli accessori e degli elementi (software compresi) che devono funzionare con l'impianto senza alterarne la conformità.

Le differenze tra la dichiarazione di conformità svizzera e quella europea risiedono nel riferimento alla legislazione applicabile (n. 5) e nel titolo della dichiarazione (dichiarazione di conformità UE).

Allegato 6: Modello di dichiarazione di conformità abbreviata

Rispetto al modello attuale di dichiarazione della conformità, l'unico cambiamento riguarda il tipo d'indirizzo al quale è possibile ottenere la dichiarazione di conformità completa: se in precedenza era accettato anche un indirizzo postale, d'ora in poi deve essere indicato unicamente un indirizzo Internet.